

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - rel. Presidente -
Dott. CINQUE Guglielmo - Consigliere -
Dott. FEDELE Ileana - Consigliere -
Dott. BOGHETICH Elena - Consigliere -
Dott. PICCONE Valeria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso xxxx-2021 proposto da:

DATORE DI LAVORO SRL

- ricorrente -

contro

LAVORATORE

- intimato -

avverso la sentenza n. xxxx/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

CHE:

1. con sentenza 15 luglio 2020, la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello di **DATORE DI LAVORO SRL** avverso la sentenza di primo grado, che aveva accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società e **LAVORATORE** dall'11 novembre 2009 al maggio 2012 e ancora dal luglio 2013 al 3 marzo 2016, condannato la società datrice al pagamento, in favore del lavoratore, della **LAVORATORE** di Euro 45.782,13 oltre accessori e rigettato la sua impugnazione del licenziamento intimatogli per giusta causa;

2. essa ha ritenuto tardivo l'appello della società, non depositato nel termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale (avvenuta il 1 marzo 2018), scadente (per essere il 1 settembre 2018 giorno di sabato), il 3 settembre 2018, a norma dell'art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, espressamente richiamato anche dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16bis, comma 7 conv. con mod. in L. n. 221 del 2012, in quanto iscritto telematicamente il 3 settembre 2018 con indicazione erronea di registro "contenzioso", anzichè registro "lavoro"; con ricevimento dall'appellante delle prime tre PEC con esito positivo nella stessa data e il giorno successivo (4 settembre 2018) di una quarta di comunicazione del rifiuto del deposito, trattandosi di materia di lavoro;

3. la Corte territoriale ha quindi rilevato la perentorietà del termine di sei mesi dell'art. 327 c.p.c., oltre il quale è preclusa la possibilità di impugnazione e ha escluso la possibilità di una rimessione in termini della società, a norma dell'art. 153 c.p.c., essendo la causa della decadenza

ad essa imputabile, per erronea individuazione del registro di iscrizione del ricorso; neppure, infine, avendo il difensore immediatamente provveduto a nuovo deposito dell'atto cartaceo nel primo giorno successivo utile, ma soltanto il 27 settembre 2018, oltre tre settimane dopo;

4. con atto notificato il 11 gennaio 2021 la società ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, mentre il lavoratore intimato non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

CHE:

1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7 conv. con mod. in L. n. 221 del 2012, art. 153 c.p.c., comma 2, artt. 3 e 24 Cost., per avere la Corte capitolina negato il tempestivo deposito dell'appello, a seguito della positiva consegna telematica dell'atto il 3 settembre 2018, soltanto il giorno successivo rifiutato per erronea indicazione del registro "contenzioso", anziché del registro "lavoro", avendo essa comunque raggiunto lo scopo di pervenire a conoscenza dell'ufficio di cancelleria: essendosi trattato di una mera irregolarità rimediabile, cui ben applicabile la rimessione in termini, non potendo un mero errore materiale della parte comportare conseguenze processuali irreversibili, in violazione della garanzia costituzionale di tutela giurisdizionale dei diritti (unico motivo);

2. esso è fondato;

3. il deposito in via telematica, utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenziosi, non determina alcuna nullità, ma una mera irregolarità, sia in assenza di una espressa norma di legge che commini al riguardo una nullità processuale, sia per il raggiungimento dello scopo, una volta che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia (Cass. 12 maggio 2022, n. 15243, relativa a fattispecie di iscrizione di un ricorso in opposizione allo stato passivo fallimentare nel registro di volontaria giurisdizione);

3.1. nel caso di specie, il ricorso è stato tempestivamente notificato nel termine semestrale (scadente il 3 settembre 2018), ai sensi dell'art. 327 c.p.c., con iscrizione telematica recante l'erronea indicazione di registro "contenzioso", anziché di registro "lavoro", trattandosi di materia di lavoro (con generazione delle prime tre PEC, ricevute dall'appellante, di esito positivo nella stessa data e di una quarta, il giorno successivo 4 settembre 2018, di comunicazione del rifiuto del deposito per tale ragione), comunque pervenuto a conoscenza dell'ufficio di cancelleria, integrante una mera irregolarità rimediabile dallo stesso;

4. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2022

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***